

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 14

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d’iniziativa dei senatori BULGARELLI, PALERMI, RIPAMONTI,
COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO,
PELLEGATTA, ROSSI Fernando, SILVESTRI e TIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin

ONOREVOLI SENATORI. – Nella seconda metà della XIV legislatura, una Commissione camerale d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, giornalista del Tg3, e dell’operatore Miran Hrovatin è stata istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003, con il compito di: verificare la dinamica dei fatti, le cause, i motivi nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico, che portarono all’omicidio; verificare le possibili connessioni tra l’omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l’azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia; analizzare le modalità dell’operato

delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste della magistratura; riferire alla Camera dei deputati sull’esito dell’inchiesta. La Commissione si è costituita il 21 gennaio 2004. A seguito di ben tre proroghe del termine per la conclusione dei lavori, è stata approvata nel febbraio 2006 una proposta di relazione presentata dal Presidente, alla quale si sono contrapposte due relazioni di minoranza, una delle quali, a firma del sottoscritto, membro della Commissione sin dalla sua costituzione, giungeva a conclusioni diverse da quelle presentate nella relazione di maggioranza. Ma al di là delle divergenze di vedute, talvolta profonde, che

caratterizzano le tre relazioni, a pesare sugli esiti cui è pervenuta la Commissione di inchiesta istituita nella scorsa legislatura sono alcune lacune investigative estremamente significative che ne pregiudicano l'eshaustività e la completezza. Se, da un lato, il lavoro dell'organismo ha permesso di acquisire una grande mole di nuovi elementi, essi, d'altro canto, non sono stati sviluppati adeguatamente e necessitano di ulteriori approfondimenti. Si tratta di elementi di tale portata da far pensare che, a differenza di quattro anni fa, la possibilità di far luce sull'omicidio dei due giornalisti e sulle ragioni che portarono all'assassinio è ora concreta. Lasciare, per così dire, il lavoro incompiuto, sarebbe un'occasione mancata per dare un contributo alla verità e alla giustizia sul caso nonché per dare una risposta alla sete di verità non solo dei familiari di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ma anche dell'intera opinione pubblica italiana, che ha sempre seguito e continua a seguire con grande attenzione gli sviluppi della vicenda.

Riguardo le tre direzioni di indagine (far luce sugli accadimenti e sulla dinamica che hanno portato al duplice omicidio e approfondire gli eventuali moventi; investigare sui fenomeni illeciti - malacooperazione, traffico d'armi, traffico di rifiuti tossici - che possono aver interessato i rapporti fra Italia e Somalia e le eventuali connessioni con l'omicidio; chiarire eventuali responsabilità istituzionali in relazione all'accertamento della verità sull'accaduto), sono emersi infatti importanti elementi di novità.

Riguardo alla dinamica e ai moventi dell'agguato, restano da ricostruire alcuni passaggi-chiave degli spostamenti e del lavoro dei due giornalisti nel corso del loro ultimo viaggio nel Nord-est della Somalia e delle ultime ore di vita a Mogadiscio. Oggi questo lavoro di ricostruzione è possibile per la possibilità di individuare e ascoltare diverse fonti testimoniali e documentali che la precedente Commissione non ha avuto modo di

acquisire. In particolare, le relazioni finali prodotte dalla minoranza (ma anche alcuni elementi rintracciabili nella relazione di maggioranza) indicano chiaramente che il risultato è alla portata, e altrettanto chiaramente appare che quegli accertamenti possano costituire la svolta per comprendere ciò che è accaduto e perché è accaduto. È possibile rintracciare soggetti somali, identificati dalla precedente Commissione, che ancora non sono mai stati ascoltati e che possono portare un contributo rilevante alla verità; è possibile identificare alcune fonti riservate italiane che invece l'organismo parlamentare non ha ritenuto di individuare; è possibile acquisire ulteriore documentazione relativa alle indagini sull'omicidio svolte dalla Polizia somala costituita presso l'United Nations Operation in Somalia (UNOSOM) e l'audizione di chi condusse tali indagini.

Quanto agli affari illeciti e alle eventuali connessioni con l'omicidio, sono emersi proprio negli ultimi mesi di lavoro della precedente Commissione alcuni elementi fortemente rivelativi su alcuni progetti di cooperazione e sull'ipotesi che tali realizzazioni possano nascondere aspetti poco trasparenti e che possano anche essere servite da copertura per mettere in atto veri e propri traffici di materiale bellico e rifiuti tossici. Nel contempo è emerso, soprattutto attraverso alcune audizioni svolte nelle ultime settimane di attività della precedente Commissione, che Ilaria Alpi si stava interessando - con cognizione di causa e forte interesse professionale - proprio a queste questioni e ai luoghi dove individuare le prove del malaffare.

Riguardo all'attività istituzionale, infine, molti approfondimenti sono stati fatti, ma resta da portare a termine - in collaborazione con la magistratura - il chiarimento complessivo delle deficienze e delle omissioni che hanno caratterizzato l'attività di alcuni apparati dello Stato. Chiarimento che, anche in questo caso, è ora alla portata di una nuova Commissione inquirente.

Appare pertanto necessario, in questa XV legislatura, riprendere le fila della precedente indagine parlamentare e superare l'approccio parcellizzato che ha caratterizzato la pregressa attività di inchiesta, mettendo in relazione tra loro le diverse ipotesi investigative e inserendole in un quadro di riferimento complessivo che permetta di poterle sviluppare compiutamente in un disegno d'insieme caratterizzato da assoluta trasparenza e da un corretto esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 82 della Costituzione, al fine di scongiurare abusi nei confronti delle libertà personali e della magistra-

tura inquirente quali quelli che si sono verificati nel corso dell'attività dell'organismo monocamerale istituito dalla Camera dei deputati. Riteniamo, pertanto, che il lavoro di indagine svolto da una nuova Commissione possa essere utile alla magistratura, al Parlamento e alla pubblica opinione per accertare la dinamica dei fatti, nonché il contesto e le connessioni tra i traffici illeciti di armi e rifiuti tossici, l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia e l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, compiuto il 20 marzo 1994 a Mogadiscio.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) accertare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico;

b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia;

c) riferire al Senato sull'esito dell'inchiesta.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni.

3. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione non può essere op-

posto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il proprio consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

(Durata)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea del Senato una relazione conclusiva.

